



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEI COMUNI DELLA LOCRIDE

VERSIONE APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DEL 17 APRILE 2023



Sommario

Articolo 1: Costituzione, Denominazione, Sede.	2
Articolo 2: Soci.....	2
Articolo 3: Finalità	3
Articolo 4: Mezzi finanziari.....	3
Articolo 5: Adesione e recesso. Quota Associativa.	4
Articolo 6: Organi.....	4
Articolo 7: Assemblea Generale.	4
Articolo 8: Compiti dell' Assemblea.	5
Articolo 9: Il Presidente dell'Assemblea.....	6
Articolo 10: Il Comitato Direttivo.....	6
Articolo 11: Il Presidente del Comitato Direttivo	8
Art. 12: Il Bilancio.	8
Articolo 13: Revisore dei Conti.	9
Articolo 14: Segretario.....	9
Articolo 15: Decadenze - Sostituzioni.....	9
Art. 16: Regolamento.	9
Articolo 17: Disposizione finali e modifiche statutarie.....	9

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1: Costituzione, Denominazione, Sede.

1. E' costituita l'Associazione per lo Sviluppo dei Comuni della Locride – detta brevemente ASSOCOMUNI LOCRIDE - per assistere e rappresentare i Comuni che aderiscono, coordinandone l'attività per l'attuazione delle politiche di sviluppo del territorio della Locride valorizzandone il ruolo nell'ambito dello Stato fondato sulle Autonomie.
2. L'Associazione ha sede in Siderno, presso il Municipio Comunale ove si riuniscono, di norma, gli organismi collegiali previsti dal presente Statuto.
3. L'Associazione riconosce nell'Anci, nell'UNCEM e nella Lega delle Autonomie i punti di riferimento a livello Nazionale e Regionale dei comuni e promuove la cooperazione con esse nei modi e nelle forme previste dai relativi Statuti.
4. L'Associazione è permanente e può essere sciolta soltanto per volontà espressa dai 2/3 degli Enti aderenti.

Articolo 2: Soci

1. Possono far parte della Associazione tutti i comuni del territorio della Locride, per tale intendendosi la porzione di territorio della città metropolitana ricompreso tra il litorale jonico limitato a sud dal Comune di Palizzi e a Nord dal Comune di Monasterace e i versanti delle Preserre, della Limina e dell'Aspromonte.
2. I Comuni che rientrano in tale territorio sono i seguenti: Africo, Agnana Calabria, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano, Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo.
3. L'ammissione del socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
4. I soci saranno iscritti nell'apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica.
5. I soci hanno diritto a :
 - a. essere informati sulle attività e le iniziative della Associazione;
 - b. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - c. intervenire alle Assemblee dei soci, votare il bilancio ed esercitare le funzioni di elettorato attivo e passivo.
6. Gli associati partecipano alle Assemblee dei soci rappresentati dal legale rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto al voto secondo le disposizioni del presente Statuto.
7. I soci hanno l'obbligo di:
 - a. partecipare alle Assemblee ed all'attività della Associazione;
 - b. rispettare e far rispettare le norme dello statuto, del regolamento e le delibere degli organosociali;

- c. versare le quote sociali e le quote di partecipazione di volta in volta stabilite per l'adesione alla Associazione
8. La mancata corresponsione di tre annualità comporta, previa messa in mora, la automatica esclusione dalla associazione.

Articolo 3: Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera per lo sviluppo della partecipazione democratica dei cittadini alle decisioni delle pubbliche amministrazioni e dello Stato in piena autonomia e indipendenza dai singoli associati, da altri soggetti istituzionali e da organizzazioni politiche.
2. L'Associazione ha come finalità generale la promozione della partecipazione democratica, dello sviluppo socioeconomico del territorio, del rinnovamento della pubblica amministrazione, della difesa degli interessi aggregati dei cittadini della Locride. Essa persegue i seguenti obiettivi:
 - a. La promozione della cultura del dialogo e del sistema democratico per l'adozione di tutte le decisioni della pubblica amministrazione e dei privati che abbiano ripercussioni dirette e incisive di carattere sociale, culturale ed economico per i cittadini del territorio della Locride promuovendo la massima condivisione alle relative scelte da operare.
 - b. La promozione dello sviluppo sostenibile per il territorio della Locride fondato sulla tutela ambientale, la promozione culturale, la valorizzazione del settore agricolo e artigianale, l'innovazione tecnologica nei servizi.
 - c. La promozione crescita culturale della comunità di cittadini della locride come cardine per lo sviluppo del territorio e come efficace strumento di lotta alla subcultura 'ndranghestistica.
 - d. La promozione della cultura della legalità e del merito tra le nuove generazioni di cittadini della locride.
 - e. La promozione di azioni di rafforzamento della capacità istituzionale degli enti associati e di coordinamento tra i progetti di sviluppo territoriale elaborati dai singoli enti associati.
 - f. La promozione e il monitoraggio degli investimenti pubblici e di ogni altra azione di politica economica che riverbera effetti diretti sul territorio della locride;
 - g. La promozione di convegni e dibattiti, la pubblicazione di studi e atti, la costituzione di centri studi o di altre strutture deputate alla elaborazioni di analisi sui temi che interessano i diritti e lo sviluppo della locride.
 - h. la stipulazione di accordi nazionali e internazionali con enti locali o associazioni rappresentative di amministrazioni pubbliche.

Articolo 4: Mezzi finanziari.

1. L'Associazione non ha scopi di lucro ed è Ente di tipo associativo, classificato ai fini fiscali tra quelli di cui all'articolo 111 del D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il patrimonio della Associazione è costituito da :
 - a. beni mobili e immobili di proprietà della stessa;
 - b. erogazioni, lasciti, donazioni.

3. Le fonti di finanziamento sono:
 - a. quote sociali;
 - b. proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
 - c. contributi di Enti pubblici e privati;
 - d. contributi pubblici e di privati;
 - e. gestione economica del patrimonio;
 - f. ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura di associazione.
4. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che perseguono scopi analoghi.
5. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
6. I mezzi finanziari sopra indicati non concorrono a formare il reddito.

Articolo 5: Adesione e recesso. Quota Associativa.

1. L'adesione degli Enti è deliberata dai rispettivi Consigli Comunali. L'Ente associato è rappresentato dal Sindaco Pro Tempore o da suo delegato.
2. I Comuni aderendo alla Associazione accettano le disposizioni del presente Statuto e concorrono alla definizione delle attività della Associazione secondo quanto in esso stabilito.
3. IL recesso può essere esercitato in ogni momento con le stesse modalità della adesione e non può essere sottoposto a nessuna condizione. In caso di recesso non si ha diritto alla ripetizione delle quote associative già versate.
4. La quota associativa si compone di una quota fissa e di una quota variabile fissata con riferimento alla popolazione residente. La quota associativa è determinata dal Comitato Direttivo.

TITOLO II - FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 6: Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea Generale;
 - b. Il Presidente della Assemblea Generale
 - c. Il Comitato Direttivo
 - d. Il Presidente del Comitato Direttivo
 - e. Il Segretario
 - f. Il Revisore dei Conti.

Articolo 7: Assemblea Generale.

1. L'Assemblea Generale è costituita dai rappresentanti legali di tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.
2. Nell'Assemblea Generale ogni Comune è rappresentato di diritto dal Sindaco o da un suo

delegato, scelto fra gli assessori o i consiglieri in carica.

3. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente in carica ed in caso di impedimento dal Vice Presidente. In caso di decadenza del Presidente e del Vice Presidente è presieduta dal Sindaco più anziano tra gli aderenti.
4. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta si impone la necessità e in ogni caso almeno una volta all'anno, per la discussione e l'approvazione del rendiconto di gestione.
5. Può essere chiesta la convocazione dell'Assemblea da parte di almeno 1/5 dei componenti su argomenti di competenza della stessa ai sensi dell'art. 8 ovvero da parte dei 2/3 dei componenti per ogni altro argomento. Alla convocazione provvederà il Presidente dell'Associazione entro 20 giorni dalla richiesta opportunamente motivata e sottoscritta.
6. L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, direttamente o tramite delega. Ogni socio aderente non può avere più di una delega di altri aderenti e ai fini della validità si tieneconto anche delle deleghe. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
7. Ogni associato ha diritto ad un voto. L'Assemblea delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni delegato esprima altresì il voto del soggetto delegante.
8. Per le modifiche statutarie e l'elezione del Presidente è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aderenti.
9. L'Assemblea si riunisce di norma presso la Sala del Consiglio Comunale di Siderno ma può altresì riunirsi presso uno qualsiasi degli Enti aderenti.

Articolo 8: Compiti dell'Assemblea.

1. L'Assemblea Generale opera ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli enti aderenti e fermi restando i fini statuari ed ha competenza per:
 - g. La nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea;
 - h. L'elezione del Comitato Direttivo e le eventuali surrogazioni;
 - i. La nomina del Presidente del Comitato Direttivo;
 - j. L'approvazione dello Statuto dell'Associazione e le sue modificazioni
 - k. La pronuncia della decadenza dei componenti dell'Assemblea e del Comitato nei casi previsti dallo Statuto
 - l. L'approvazione del rendiconto e delle linee generali sull'attività dell'Associazione;
 - m. La nomina del Revisore;
 - n. L'approvazione delle quote associative.
 - o. l'approvazione dei Regolamenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento della Associazione
 - p. lo scioglimento della Associazione
 - q. ogni altro argomento portato alla attenzione della Assemblea su richiesta di 1/3 dei componenti.

Articolo 9: Il Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea Generale fra i propri componenti e rappresentanti dei Comuni associati e rimane in carica per tre anni dalla sua elezione. In caso di perdita dello status di Sindaco dell'ente rappresentato durante il mandato si procede ad una nuova elezione.
2. L'elezione del presidente avviene a scrutinio segreto. Per la validità della seduta è sempre richiesta la presenza dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea e risulta eletto il candidato che riceve un numero di voti pari ai 2/3 dei votanti. Dal terzo scrutinio in poi risulta eletto il candidato che riceve un numero di voti pari alla metà più uno dei votanti. Qualora si registrassero più di due candidature alla carica di Presidente e al terzo scrutinio nessuno dei candidati riceveva un numero di voti pari alla metà più uno dei votanti, dal quarto scrutinio si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno registrato il maggior numero di voti e risulterà eletto il candidato che riceve il maggior numero di preferenze.
3. Le candidature alla carica di Presidente devono essere sottoscritte da almeno 5 componenti della Assemblea e presentate in sede di Assemblea convocata per l'elezione. Ogni candidato è tenuto a illustrare all'Assemblea le linee guida di mandato poste a base della propria candidatura.
4. Spetta al Presidente:
 - a. la rappresentanza dell'Associazione in ogni suo rapporto;
 - b. la convocazione e la presidenza dell'Assemblea;
 - c. l'esecuzione delle relative deliberazioni e il controllo dell'attività complessiva dell'Associazione;
 - d. l'adozione di provvedimenti urgenti con l'obbligo di riferire al Comitato Direttivo nella sua prima adunanza;
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente ovvero il componente più anziano per età dell'Assemblea.
6. Con le medesime modalità previste dal comma 2 viene eletto il Vice Presidente

Articolo 10: Il Comitato Direttivo.

1. Il Comitato Direttivo è composto da 11 membri eletti tra i componenti dell'Assemblea secondo le seguenti modalità:
 - a. I Sindaci dei Comuni di Locri e Siderno sono membri di diritto e non partecipano alle operazioni di voto.
 - b. Vengono costituiti tre gruppi di comuni tra loro contermini, per ciascun gruppo procedendo da nord verso sud. Ciascun gruppo elegge, con votazione separata, i propri rappresentanti in seno al Comitato in ragione di 3 componenti per ogni gruppo di comuni. Vengono eletti nel Comitato i candidati risultati in posizione utile per l'attribuzione del numero di componenti determinato per ogni gruppo di riferimento per come di seguito indicati:

Gruppo 1 (NORD)

Bivongi
Camini
Caulonia
Gioiosa Ionica
Marina di Gioiosa Ionica

Martone
Monasterace
Pazzano
Placanica
Riace
Roccella Ionica
Stignano
Stilo

Gruppo 2 (CENTRO)

Agnana Calabria
Antonimina
Ardore
Canolo
Ciminà
Benestare
Bovalino
Gerace
Grotteria
Mammola
Portigliola
San Giovanni di Gerace
Sant'Ilario dello Ionio

Gruppo 3 (SUD)

Africo
Bianco
Caraffa del Bianco
Careri
Casignana
Ferruzzano
Brancaleone
Bruzzano Zeffirio
Palizzi
Platì
Samo
Sant'Agata del Bianco
San Luca
Staiti

- c. Per la validità della elezione è richiesta la presenza dei 2/3 dei componenti della Assemblea. Il richiesto quorum per la validità dell'elezione è riferito al totale della Assemblea.
2. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente del Comitato Direttivo. La Convocazione può essere richiesta da almeno quattro membri.
3. Il Comitato Direttivo, dura in carica tre anni. In caso di perdita dello status di rappresentante legale del proprio ente al componente eletto subentra il nuovo rappresentante legale dell'ente interessato. Non è ammessa delega.
4. Viene dichiarata la decadenza dal Comitato per il Componente che non partecipa alle riunioni dell'organismo per 4 sedute consecutive senza giustificato motivo.
5. Spetta al Comitato Direttivo:

- a. l'elezione del Vicepresidente e dei delegati per materia;
 - b. la determinazione delle quote associative;
 - c. la programmazione dell'attività annuale;
 - d. la predisposizione del bilancio consuntivo;
 - e. la nomina del Revisore e del Segretario e la fissazione delle indennità di funzione ad essi dovute;
 - f. la composizione e la nomina di Commissioni e Gruppi di lavoro;
 - g. l'affidamento degli incarichi a consulenti ed a collaboratori esterni di riconosciuta competenza per determinati problemi tecnici e amministrativi;
 - h. la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa utile al potenziamento dell'azione amministrativa degli Enti associati;
 - i. ogni altra competenza non espressamente attribuita all'Assemblea.
6. Il Comitato Direttivo può deliberare validamente con la presenza della metà dei suoi componenti. Tutte le deliberazioni per essere valide devono ottenere la maggioranza assoluta dei votifavorevoli dei presenti.

Articolo 11: Il Presidente del Comitato Direttivo

1. Il presidente del Comitato direttivo è eletto direttamente dalla Assemblea tra i componenti del Comitato e con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente dell'Assemblea.
2. Le candidature alla carica di Presidente devono essere sottoscritte da almeno 3 componenti del Comitato Direttivo e presentate in sede di Assemblea convocata per l'elezione. Ogni candidato è tenuto a illustrare all'Assemblea le linee guida di mandato poste a base della propria candidatura
3. Spetta al Presidente del Comitato:
 - a. la rappresentanza, la convocazione e la presidenza del Comitato;
 - b. la distribuzione delle deleghe per competenza ai componenti del Comitato
 - c. l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - d. l'adozione di provvedimenti urgenti di competenza del Comitato con l'obbligo di immediata ratifica nella sua prima adunanza;
 - e. la firma di tutti gli atti dell'Associazione e, unitamente al Segretario, dei mandati di pagamento e degli atti contabili.
4. Con le medesime modalità indicate dal comma 2 viene eletto il Vice Presidente
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente ovvero il componente più anziano per età del Comitato Direttivo.

Art. 12: Il Bilancio.

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il rendiconto dell'anno precedente e delle linee generali sull'attività dell'Associazione devono essere approvati entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Le norme di compilazione del bilancio sono demandate alle disposizioni di legge applicabili e, se adottato, al regolamento di cui all'art. 17 del presente statuto.

Articolo 13: Revisore dei Conti.

1. Il Revisore dei Conti è individuato per estrazione tra i Responsabili di Area Economico Finanziaria in organico agli enti associati che ne abbiano fatto richiesta secondo le procedure da stabilirsi a cura del Comitato Direttivo. Il Revisore dura in carica tre anni e controlla il bilancio preventivo e consuntivo, i registri e gli atti contabili dell'Associazione.
2. La relazione del Revisore viene presentata al Comitato Direttivo, unitamente al bilancio preventivo e consuntivo, per l'approvazione.
3. Al Revisore è riconosciuta una indennità il cui ammontare è determinato dal Comitato Direttivo

Articolo 14: Segretario

1. Il Segretario è individuato per estrazione tra i Segretari Comunali o tra i Responsabili di Area Amministrativa in organico agli enti associati o tra i componenti dell'Assemblea che ne abbiano fatto richiesta secondo le procedure da stabilirsi a cura del Comitato Direttivo. Il Segretario dura in carica tre anni e sovrintende al regolare funzionamento dell'Associazione, assistendo a tutte le sedute degli Organi dell'Associazione con obbligo di redigerne il verbale.
2. I Verbali degli Organi della Associazione sono pubblicati all'Albo dei Comuni Soci nella apposita sezione dedicata alla pubblicazione di atti di altre amministrazioni.

TITOLO III - DISPOSIZIONE FINALI

Articolo 15: Decadenze – Sostituzioni.

1. Tutti i componenti degli organi dell'Associazione decadono quando cessano dalla carica che rivestono presso il rispettivo Ente di appartenenza. Si provvede alla surroga nel rispetto delle norme del presente statuto.
2. I componenti del Comitato Direttivo decadono altresì nell'ipotesi di mancato intervento a 3 sedute consecutive senza giustificato motivo. Si provvede alla loro surrogazione a termini di statuto.

Art. 16: Regolamento.

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per programmare le iniziative e la gestione, l'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo, può approvare un apposito regolamento.

Articolo 17: Disposizione finali e modifiche statutarie.

1. Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo oppure su richiesta e proposta di almeno 1/3 degli Enti associati.
2. Per l'approvazione del presente Statuto e per le successive modifiche è richiesta la presenza dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile.